



¹Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII punti 1.1.1–1.1.3 del regolamento UE-REACH.

Sono considerate molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII punti 1.2.1–1.2.2 del regolamento UE-REACH.

²I monomeri devono essere notificati se sono immessi sul mercato come tali o sotto forma di polimero ma non sono registrati nell'UE o sono registrati in una categoria di quantità inferiore. I monomeri sono esenti dall'obbligo di notifica se sono registrati nell'UE nella stessa categoria di quantità o in una superiore (stato «ACTIVE», come «INTERMEDIATE», «FULL» o «NONS»).

³L'art. 26 cpv. 1 lett. a ChemO esonera dall'obbligo di notifica i polimeri nonché le sostanze che sono contenute come unità monomeriche o chimicamente legate al polimero in una concentrazione inferiore al 2 per cento in peso.